

CODICE ETICO

Master II livello

DIRITTO E NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

PER IL FUNDRAISING

DIRETTORE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO
Dr.ssa Alfonsina Russo

DIRETTORE
DEL MASTER
Prof.ssa Elena Tassi

RESPONSABILI COORDINAMENTO DEL PARCO:

Dr.ssa Martina Almonte e Dr.ssa Ines Arletti

RESPONSABILE DEL TIROCINIO DEL MASTER
PRESSO IL PARCO:

Avv. Alessandra Micali

TIROCINANTI DEL MASTER PRESSO IL PARCO:

Avv. Eleonora Mazzarella

Dr.ssa Federica Crispino

Dr. Francesco Guidi

Dr.ssa Francesca Sartori



P·AR·C
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CODICE ETICO-PREMESSA

Il significato di Patrimonio Culturale è strettamente legato ai valori collettivi della società, fa riferimento a una eredità comune sulla quale si sono costruiti legami e responsabilità sociali.

Il Parco archeologico del Colosseo ha da subito declinato il Fundraising come strumento di compartecipazione alla cura di un territorio che appartiene a tutti, secondo i principi sul coinvolgimento delle comunità richiamati dall'articolo 9 della Costituzione e dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa: l'enorme patrimonio monumentale ed artistico, oltre al significato fortemente simbolico che questo luogo racchiude, è ponte e stimolo al ruolo di mecenatismo di privati e imprese. Incoraggiamo una cultura di progettazione sociale per condividere il concetto di Patrimonio Culturale come un elemento di sviluppo sostenibile. Come recita la Mission del PARCo, "Il bilancio del lavoro che il PARCo ha svolto in questi anni, non si misura solo in termini economici, ma anche di etica e responsabilità; nell'ottenimento di legittimazione, fiducia, credibilità e consenso, attraverso la costruzione e la diffusione di una più inclusiva e moderna immagine presso la società e tutti gli stakeholder."

Su questo punto si incunea la necessità di redigere un Codice Etico specifico del Fundraising: gli importanti lavori che il Parco ha svolto grazie anche al contributo dei privati, sono stati da stimolo per definire i principi etici, necessari per sviluppare una costruttiva relazione con i privati, e ancorarli alle norme di legge. I progetti intrapresi con gli stakeholders sono frutto di una comunione di intenti con un fulcro comune: la cura di un patrimonio che rappresenta l'Italia tutta, un insieme organico di opere strettamente legato al territorio che lo ha generato e alla sua identità. Il PARCo persegue una politica di inclusione e sinergia con la comunità, attraverso una stretta collaborazione fra pubblico e privato, dove le capacità scientifiche, organizzative e strategiche degli attori si miscelano per generare frutti positivi, permettono di raggiungere obiettivi comuni, in una logica di partenariato pubblico-privato virtuoso estremamente proficuo per il bene pubblico e quindi per la collettività.

La redazione del Codice Etico per il Fundraising del PARCo si inserisce nell'ambito del Master in Diritto e Nuove Tecnologie per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali diretto dalla prof.ssa Elena Tassi di Sapienza Università di Roma, che ringrazio insieme a Martina Almonte e Ines Arletti del Servizio Fundraising e Sviluppo del PARCo.

La Direttrice del Parco archeologico del Colosseo

Alfonsina Russo

INDICE

PREAMBOLO	pag. 5
DEFINIZIONI	pag. 9
ART. 1 – Obiettivi e finalità	pag. 11
ART. 2 – Ambito di applicazione e destinatari	pag. 11
ART. 3 – Durata	pag. 11
ART. 4 – Principi Etici e norme comportamentali	pag. 12
4.1 – Tutela e valorizzazione	
4.2 – Fruizione	
4.3 – Informazioni riservate, obbligo di riservatezza e di segretezza	
4.4 – Trasparenza	
4.5 – Imparzialità e neutralità	
4.6 – Correttezza e diligenza	
4.7 – Solidarietà	
4.8 – Proporzionalità	
4.9 – Lotta alla corruzione e conflitto d’interesse	
4.10 – Onorabilità	
4.11 – Efficientamento delle risorse economiche	
ART. 5 – Clausola risolutiva	pag. 19
ART. 6 – Applicabilità, efficacia e norma di chiusura	pag. 19
ART. 7 – Legge regolatrice e controversie	pag. 20

ABBREVIAZIONI

D. Lgs. =	Decreto Legislativo
D. M. =	Decreto Ministeriale
D.P.C.M. =	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
M.I.B.A.C.T. =	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo oggi
M.I.C. =	Ministero della Cultura
P.T.P.C.T. =	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
A.N.A.C. =	Autorità Nazionale Anti Corruzione
T.F.U.E. =	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
T.U.E. =	Trattato sull'Unione Europea

Il Codice Etico per il Fundraising per il Parco archeologico del Colosseo – Direttore Dr.ssa Alfonsina Russo – Responsabili coordinamento del tirocinio per il PArCo Dr.sse Martina Almonte ed Ines Arletti - è stato redatto durante l'attività di tirocinio del Master di II° livello in Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università La Sapienza di Roma – Direttore Prof. Elena Tassi -, tirocinio svoltosi presso il PArCo sotto la supervisione ed il coordinamento della responsabile del tirocinio per il Master, avv. Alessandra Micali, dai tirocinanti avv. Eleonora Mazzarella, dr.ssa Federica Crispino, dr. Francesco Guidi e dr.ssa Francesca Sartori. Si precisa che:

- I riferimenti normativi nazionali del preambolo e gli artt. 4.1, 4.2, 5 e 7 sono stati redatti dal dr. Francesco Guidi;
- I riferimenti normativi internazionali del preambolo e gli artt. 4.5, 4.8, 4.10 e 4.11 sono stati redatti dalla dr.ssa Francesca Sartori;
- Le definizioni e gli artt. 1, 2, 3, 4.7, 4.9 e 6 sono stati redatti dall'avv. Eleonora Mazzarella;
- Gli artt. 4.3, 4.4 e 4.6 sono redatti dalla dr.ssa Francesca Crispino.
- L'art. 6 è stato redatto congiuntamente dall'avv. Eleonora Mazzarella e dal dr. Francesco Guidi.

PREAMBOLO

Il Parco archeologico del Colosseo:

VISTA la normativa italiana in materia di beni culturali:

VISTO l'art. 101 del D.lgs. n. 42/2004, laddove si individuano i parchi archeologici come ambiti territoriali caratterizzati da "importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali";

VISTO il D.M. n.15/2017 di istituzione del Parco archeologico del Colosseo, nonché gli artt. 4, comma 2, e 33 del D.P.C.M. n. 169/2019, con cui si ribadiva la natura di Ufficio dirigenziale di livello generale periferico del PArCo;

VISTO lo Statuto del Parco archeologico del Colosseo, approvato con D.M. n. 278 del 12 giugno 2019;

VISTA la L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l'art. 54, dove si prescrive l'adozione, da parte del Governo, di un "codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni", da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, e dove si riconosce la possibilità, in capo a ciascuna Amministrazione, di definire "un proprio codice di comportamento", "con procedura aperta e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", ad integrazione di quello generale adottato con decreto del presidente della Repubblica;

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, di adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, nonché, ad integrazione e specificazione di quest'ultimo, il Codice etico e il successivo Codice di comportamento adottati dal MIBACT nel 2011 e nel 2015;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/2021, nel quale si stabilisce che la redazione di un Codice di comportamento da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione, ad integrazione e specificazione di quello generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica, costituisce "una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione";

VISTO la delibera A.N.A.C. n. 177 del 19 febbraio 2020, contenente le linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, emanate in conformità alla previsione del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, recante la normativa per l'affidamento dei "contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture";
VISTO altresì l'art. 120 del D. Lgs. n. 42/2004, con il quale si definiscono l'ambito di applicazione e la disciplina dei contratti di sponsorizzazione in materia di beni culturali;
VISTO il D.M. n.60/2012, contenente le norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate;

VISTA la normativa comunitaria in materia di beni culturali:

art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
art. 165 del TFUE;
art. 167 del TFUE;
art. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE);
Regolamento (CEE) n. 3911/92 del 9 dicembre 1992 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali;
Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali;
Direttiva (CEE) n. 93/7 del 15 marzo 1993 del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
Direttiva (UE) 60/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali;

VISTE le convenzioni internazionali e gli accordi internazionali:

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Convenzione, L'Aja, 14 maggio 1954;
Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Protocollo Aggiuntivo (I), L'Aja, 14 maggio 1954;
Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Protocollo Aggiuntivo (II), L'Aja, 26 marzo 1999;
Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti, Venezia - 31 maggio 1964;
Carta europea del patrimonio architettonico del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Amsterdam - 19 dicembre 1975;
Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, Parigi – 14 novembre 1970;
Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche, Washington

-1987;
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, La Valletta, 16 gennaio 1992;
Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, Roma - 24 giugno 1995;
Convenzione europea del paesaggio, Firenze - 20 ottobre 2000;
Conferenza Internazionale sulla Conservazione, Cracovia – 2000;
Il Codice etico professionale dell'International Council of Museum, c.d. Codice ICOM, Assemblea Generale dell'ICOM, Buenos Aires, - 4 novembre 1986, ultima rivisitazione 2004;
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro), Faro - 13 ottobre 2005;

VISTA la normativa internazionale dell'UNESCO:

UNESCO Convenzione Patrimonio Mondiale 1972, (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) (World Heritage Convention);
UNESCO Dichiarazione della diversità culturale, adottata nella 31-ma sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi il 2 novembre 2001;
UNESCO 2003 the international destruction of Cultural Heritage;
UNESCO Convention of the protection and promotion of the diversity of cultural expression (Convenzione dell'Unesco Per La Protezione E La Promozione Della Diversità Delle Espressioni Culturali) 2005;
UNESCO World Heritage Centre. 2012. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 2012 Linee guida operative per l'implementazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale);
UNESCO EUROPEAN Cultural heritage and Global Change (Dal 30 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 si è svolta una consultazione online relativa all'aggiornamento del "Documento politico sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle proprietà del patrimonio mondiale");

VISTE le decisioni rilevanti del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO:

UNESCO World Heritage Centre. 2007. Strategy for Reducing Risks from Disasters at World Heritage properties. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2008. Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2010. Reflection on the Trends of the State

of Conservation. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2010. World Heritage Convention and Sustainable Development. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2011. Presentation and adoption of the World Heritage strategy for capacity building. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2011. World Heritage Convention and Sustainable Development. Parigi, UNESCO World Heritage Centre;
UNESCO World Heritage Centre. 2017. Resolution - Adopted by the Security Council at its 7907th meeting, on 24 March 2017;

CONSTATATO che il Parco archeologico del Colosseo rappresenta un ente pubblico volto a tutelare e conservare la bellezza del Patrimonio Culturale nazionale italiano, quale espressione dell'evoluzione, dell'arte e della bellezza, dell'intelletto, della vita sociale e della storia del nostro popolo e che il suo impoverimento e/o distruzione produrrebbe una perdita incalcolabile per il Patrimonio Culturale di tutti i popoli del mondo in forza del suo eccezionale valore storico-archeologico millenario;

CONSIDERATO che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale per la sua vasta ricchezza ed entità rispetto ai mezzi necessari per la sua tutela e valorizzazione ed alle limitate risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova, potrebbe ottenere maggiori risorse anche grazie al contributo di soggetti privati;

CONSIDERATO che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali attestano il valore, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono;

CONSIDERATO che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema volto alla raccolta di fondi, donazioni, risorse collettive sia a livello nazionale che a livello internazionale, finalizzato a sostenere e curare, tutelare e valorizzare il Patrimonio Culturale nazionale secondo modalità organizzate permanentemente a tali scopi e secondo metodi scientifici e moderni;

Tutto quanto visto e considerato, emana e adotta le norme e principi di seguito enunciati ai quali sarà doveroso conformare i propri rapporti di Fundraising.

DEFINIZIONI

• **Fundraising** - Attività di progettazione strategica, ricerca e raccolta fondi e/o risorse necessarie al finanziamento di progetti e azioni di un ente che può essere svolta direttamente dall'ente stesso o da società in questo specializzate.

La gestione delle attività di Fundraising comporta la stima del fabbisogno necessario per il raggiungimento degli obiettivi, la ricerca dei donatori e sponsor, nonché la scelta della tecnica idonea alla raccolta.

Diverse, infatti, sono le modalità attraverso cui è possibile ottenere una contribuzione da parte del soggetto finanziatore, alle quali può conseguire un diverso grado di fidelizzazione.

I fondi possono provenire sia da enti pubblici che da soggetti privati, le cui motivazioni possono essere differenti, dallo spirito altruistico al ritorno d'immagine.

Al fine di incentivare la partecipazione, il Fundraising è spesso favorito da agevolazioni fiscali per il donatore.

• **SPONSORIZZAZIONE** - è un contratto atipico, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. Esso si sostanzia nell'accordo tra lo sponsor, di regola una società, un ente o comunque una persona giuridica che opera sul mercato, e il soggetto sponsorizzato, pubblico o privato, (anche detto sponsee), in forza del quale il primo si impegna a pagare un corrispettivo (generalmente in denaro, oppure consistente in beni o servizi) a fronte dell'impegno da parte del soggetto sponsorizzato di divulgare il marchio dello sponsor medesimo nel corso della propria attività (sia essa sportiva, sociale, culturale, ecc.). In questo modo, in cambio di quanto elargito, lo sponsor ottiene - proporzionalmente - un ritorno d'immagine a scopo pubblicitario, potendo affiancare il proprio nome a quello dello sponsee.

• **PARTENARIATO** - si configura come un rapporto di cooperazione, instaurato tra un soggetto pubblico e uno o più operatori economici, formalizzato con la stipula di un contratto a titolo oneroso, avente ad oggetto la realizzazione di un'opera di pubblico interesse o la gestione di un servizio.

Più nello specifico, ricorrendo a tale procedura la P.A ha il vantaggio di ottenere da un soggetto privato la realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa con assunzione del rischio da parte di quest'ultimo.

La durata del contratto sarà determinata in ragione del complesso delle attività e in funzione dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento.

• **CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO** – secondo le norme del diritto italiano, la concessione è il provvedimento amministrativo con il quale si consente a un soggetto privato, per un periodo di tempo determinato, l'uso di risorse e/o l'esercizio di attività di per sé non disponibili e riservate ai pubblici poteri. Quale corrispettivo per il beneficio concesso la PA può stabilire il pagamento di un prezzo.

In tal caso, l'atto di concessione regola il rapporto patrimoniale che si viene a instaurare fra l'amministrazione concedente e il concessionario.

Inoltre, a seguito della concessione, il privato deve rispettare una serie di obblighi nello svolgimento delle attività oggetto della medesima, di regola stabiliti e spesso molto dettagliati nel contenuto del contratto posto a integrazione del provvedimento.

• **DONAZIONE** – in base al disposto del Codice Civile, il contratto di donazione è l'atto con cui una parte (donante) dispone a favore dell'altra (donatario), che accetta, una forma di arricchimento attraverso la concessione dell'esercizio di un diritto oppure con l'assunzione verso la stessa di un'obbligazione (di dare, di fare o di non fare), e ciò per mero spirito di liberalità, intendendosi per tale non la mera gratuità, bensì la consapevole volontà di agire al fine di procurare all'altra parte un vantaggio patrimoniale spontaneamente e pur non essendovi obbligato.

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1.1 Con l'adozione di questo speciale Codice Etico, il Parco archeologico del Colosseo (PArCo) si propone di definire e declinare i valori fondamentali ai quali si ispira nello svolgimento della propria attività di Fundraising, nonché di indicare le norme a cui uniformare il comportamento di tutti coloro che operano in tale settore.

1.2 Il presente documento si inserisce in una prospettiva di miglioramento organizzativo per il PArCo e di sempre maggiore trasparenza delle azioni e delle condotte; esso rappresenta l'insieme di quei principi etici il cui rispetto è di fondamentale importanza sia per il perseguimento degli obiettivi individuati in relazione alla propria Mission, sia per l'affidabilità della gestione, per la reputazione e l'immagine del medesimo.

1.3 Il Codice Etico per il Fundraising costituisce uno strumento di autoregolamentazione per il PArCo al fine di guidare e facilitare i processi decisionali, informativi e di comunicazione, consentendo di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno, esplicitando i relativi diritti, doveri e responsabilità.

1.4 Il PArCo orienta, dunque, la propria attività di Fundraising e la scelta dei propri contraenti privati, in maniera inderogabile, ai principi e alle norme contenuti nel presente Codice Etico, oltre che al rispetto delle leggi vigenti, e saranno, per questo motivo, da ritenere inaccettabili le

proposte che appaiano non conformi con quanto in esso contenuto.

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari

2.1 Nell'ambito delle attività di Fundraising, il presente codice si applica a tutti i rapporti giuridici, tanto che abbiano natura commerciale o che siano connotati dal carattere della liberalità, che il PArCo instaura con soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla loro denominazione, e che siano essi italiani o esteri.

2.2 Chiunque, a qualsiasi titolo, sia coinvolto nei suddetti rapporti giuridici è tenuto a osservare i principi e le disposizioni contenute all'interno di questo specifico Codice Etico.

2.3 Il Codice Etico per il Fundraising, pertanto, sarà da considerarsi quale allegato degli impegni, accordi e/o contratti all'uopo stipulati e sottoscritti per accettazione delle parti.

Art. 3 – Durata

3.1 Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico per il Fundraising devono essere osservati e rispettati dalle parti sin dalle fasi precontrattuali e per tutta la durata del rapporto giuridico instaurato, e dunque dal momento della stipula fino alla conclusione della fase esecutiva del contratto.

3.2 Inoltre, quanto contenuto in questo Codice dovrà altresì essere rispettato in ogni eventuale attività successiva, sia essa a qualsiasi titolo

collegata o connessa al rapporto giuridico di Fundraising.

Art. 4 – Principi etici e norme comportamentali

Al fine di ottimizzare la gestione dei rapporti instaurati per il perseguimento degli scopi a cui l'attività di Fundraising è finalizzata, tutti i destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare i principi etici e le rispettive norme comportamentali di seguito specificamente indicati:

4.1- Tutela e valorizzazione

4.1.1 Il Parco archeologico del Colosseo ha il compito primario di custodire il patrimonio culturale ad esso assegnato, assicurandone la tutela e la valorizzazione. Questa attività, prima ancora che un ruolo istituzionale, rappresenta un'esigenza etica e morale, ispirata dalla consapevolezza della straordinaria importanza storica, artistica e culturale rivestita dal contesto archeologico del PArCo. I vari strumenti di Fundraising sono finalizzati al finanziamento e al miglioramento dell'attività istituzionale del PArCo e non devono assolutamente pregiudicare tale esigenza di cura, tutela e valorizzazione.

4.1.2 Il Parco archeologico del Colosseo, al fine di evitare che l'esecuzione dell'accordo di Fundraising possa compromettere i propri obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, si impegna, tramite gli

uffici appositamente individuati, a vagliare preliminarmente la proposta contrattuale, assicurandosi che l'esecuzione del contratto sia compatibile con il carattere storico-artistico e con il decoro dei beni culturali assegnati al PArCo medesimo.

4.1.3 Qualora, in esecuzione di un contratto finalizzato al Fundraising, un soggetto privato sia tenuto alla realizzazione di lavori di manutenzione, conservazione o restauro sui beni tutelati dal PArCo, l'accordo dovrà necessariamente prevedere, in capo all'esecutore dei lavori, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa in favore del PArCo, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione dei lavori.

4.1.4 Qualora il contratto di Fundraising preveda l'esecuzione di lavori da parte di terzi sui beni tutelati dal PArCo, quest'ultimo, in quanto soggetto istituzionalmente preposto alla tutela del patrimonio culturale ad esso affidato, si impegna, tramite gli uffici competenti, a nominare un gruppo di lavoro composto da tecnici interni con il compito di approvare la progettazione dei lavori e di monitorare l'esecuzione degli stessi.

4.2 – Fruizione

4.2.1 La pubblica fruizione del Parco archeologico del Colosseo rappresenta una delle finalità delle funzioni di tutela e valorizzazione (artt. 3 e 6 D.Lgs n. 42/2004) e costituisce, altresì, un'applicazione del principio, sancito nello Statuto, di effettiva e concreta trasmissione

della memoria del passato, contribuendo inoltre al mantenimento e al rafforzamento del legame con Roma e i suoi cittadini, che proprio nei luoghi del PArCo possono vivere il centro culturale, storico e identitario della Città. L'esecuzione di contratti di sponsorizzazione, o comunque la messa a disposizione a terzi di spazi e strutture afferenti al PArCo, deve, pertanto, armonizzarsi con le esigenze di fruizione del medesimo da parte del pubblico.

4.2.2 Nella stipulazione di contratti di Fundraising, qualora si preveda la messa a disposizione a terzi di spazi del PArCo, dovranno trovarsi le modalità esecutive meno pregiudizievoli per le possibilità di fruizione pubblica dei medesimi luoghi.

4.2.3 Qualora non sia possibile evitare disagi o interruzioni alla possibilità di fruizione dei luoghi e delle strutture del PArCo, quest'ultimo si impegna a darne tempestiva e chiara comunicazione al pubblico, nei modi che verranno ritenuti più idonei allo scopo.

4.3 - Informazioni riservate, obbligo di riservatezza e di segretezza

4.3.1 Il Parco archeologico del Colosseo, nello svolgimento delle proprie attività di Fundraising, si impegna a osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, riservatezza e segretezza. Il PArCo, altresì, intrattiene rapporti giuridici, economici o sociali esclusivamente con soggetti che parimenti

garantiscono il rispetto dei principi di cui al presente articolo.

4.3.2 Ai fini del presente Codice Etico si intendono con «Informazioni Riservate» tutte le informazioni, i dati, gli studi, le conoscenze, i progetti, le notizie di qualsivoglia natura che verranno scambiate tra le Parti, in forma orale e/o in forma scritta, su supporto informatico e/o su qualsiasi altro supporto e/o in qualsivoglia altra forma, ivi inclusi modelli e/o disegni e/o bozze; nonché ogni e qualsivoglia informazione, dato, progetto, studio, conoscenza e/o notizia di cui ciascuna Parte rispettivamente venga a conoscenza per via formale e/o informale tramite incontri, riunioni, conferenze di trattazione, anche telefoniche e/o telematiche, nonché ogni e qualsivoglia informazione, dato, studio, conoscenza, progetto, notizia relativa e/o connessa all'esistenza e/o al contenuto del presente Codice.

4.3.3 Sin dalla nascita del rapporto, nello svolgimento e nella fase esecutiva dello stesso, nonché in ogni fase connessa, successiva o conseguente, le Parti per sé e per tutte le eventuali società controllate, collegate, partecipate e/o di cui si possiedano direttamente e/o indirettamente quote, azioni, cointeressenze di qualsiasi natura, siano o meno di controllo e/o che attribuiscono o meno diritti di voto in altre società sono tenute ad individuare consone e sicure modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni, riservate o segrete, di cui vengano a conoscenza in fase

precontrattuale, di svolgimento e di esecuzione del rapporto giuridico, economico o sociale, nonché in ogni fase connessa, successiva o conseguente.

4.3.4 Ciascuna Parte è tenuta, altresì, ad impedire la rivelazione, la pubblicizzazione e la conoscibilità da parte di soggetti terzi, in tutto o in parte, delle informazioni, dei dati, degli studi, delle conoscenze, dei progetti e delle notizie, riservati o segreti, riguardanti le Parti rispettivamente e/o l'attività in cui collaborano o collaboreranno ciascuna Parte ed i beni ed i rapporti facenti capo, nei rispettivi ambiti, a ciascuna delle Parti, salvo che in caso di preventiva autorizzazione.

Resta inteso che nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi legge, norma e/o regolamento emesso da autorità governative, di controllo, di borsa e/o giudiziarie.

Le Parti garantiscono, inoltre, che le informazioni, i dati, gli studi, le conoscenze, i progetti, le notizie di qualsivoglia natura acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse e per le finalità inerenti all'esecuzione dell'attività di Fundraising e, in ogni caso, in conformità a quanto disposto nel presente Codice Etico e nella normativa vigente.

Infine, si impegnano ad eliminare tutto quanto venuto in loro conoscenza, una volta definitivamente esaurito

il rapporto giuridico, economico e sociale per cui i dati sono stati raccolti.

4.3.5 Ogni Parte per proprio conto farà in modo che tale impegno sia assunto e rispettato anche dai suoi componenti gli organi sociali, dipendenti e/o consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate ai fini del presente Contratto.

4.4 – Trasparenza

4.4.1 Il Parco archeologico del Colosseo, nello svolgimento delle proprie attività di Fundraising, agisce nel rispetto del principio di trasparenza, così come previsto dalla normativa vigente.

4.4.2 Pertanto, il PArCo garantisce l'accessibilità alle informazioni destinate al pubblico, o a chiunque interessato, concernenti l'organizzazione, l'attività dell'Ente stesso, l'identità dei donanti, partners, sponsor e fornitori, i termini e i regolamenti dei rapporti giuridici con essi intrattenuti, nonché le modalità di gestione delle risorse economiche ottenute dall'attività di Fundraising. Il PArCo si impegna, altresì, affinché le informazioni concernenti l'attività di Fundraising siano facilmente e tempestivamente reperibili e venga utilizzato un linguaggio di facile ed immediata comprensione.

4.4.3 Il PArCo assicura la veridicità, l'autenticità e l'originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

4.4.4 Il Parco archeologico

del Colosseo instaura rapporti giuridici, economici o sociali esclusivamente con soggetti che, in fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva dello stesso, nonché in ogni fase connessa, successiva o conseguente, garantiscano un'affidabile reputazione, le cui attività risultino lecite, o comunque compatibili con i principi di cui al presente Codice, e i cui proventi derivino da fonti certe, legittime e in ogni caso conosciute o conoscibili.

4.4.5 Il PArCo si impegna a richiedere al soggetto interlocutore, soltanto ed esclusivamente le informazioni necessarie e connesse al rapporto giuridico, economico o sociale da instaurare o già instaurato.

Il PArCo, tuttavia, in adesione alla propria Mission ed in conformità all'art.4.10 del presente Codice instaura rapporti giuridici, economici o sociali esclusivamente con soggetti che, in fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva nonché in ogni altra fase connessa, successiva o conseguente, forniscano i dati e le informazioni richiesti.

4.4.6 Il PArCo, tuttavia, instaura rapporti giuridici, economici o sociali esclusivamente con soggetti che, in fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva dello stesso, nonché in ogni altra fase connessa, successiva o conseguente, garantiscano un'affidabile reputazione, le cui attività risultino lecite, o comunque compatibili con i principi di cui al presente Codice, e i cui proventi derivino da fonti certe, legittime e in ogni caso conosciute o conoscibili.

4.5 – Imparzialità e neutralità

4.5.1 Il Parco archeologico del Colosseo si impegna ad operare con imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni per le attività di Fundraising. Il PArCo opera e giudica in modo imparziale ed equanime i fondi, le risorse, le prestazioni di beni e di servizi forniti al PArCo nella propria azione di Fundraising affinché non vengano propagandate o veicolate ideologie, idee, principi che siano in contrasto con la funzione di tutela e valorizzazione del bene archeologico.

4.5.2 Il PArCo si impegna a garantire un trattamento di uniformità delle relazioni sociali nei confronti di ogni interlocutore e destinatario del PArCo, senza discriminazione alcuna per ragioni legate al genere, all'orientamento sessuale, all'età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle ideologie di ogni genere come previsto dall'ordinamento italiano.

4.5.3 Il PArCo si riserva di instaurare rapporti con i soggetti destinatari del Codice che possano portare il PArCo, volontariamente o involontariamente, ad aderire a qualsiasi ideologia, pensiero, dottrina che sia in contrasto con i valori sanciti nel presente Codice.

4.5.4 Il Parco archeologico del Colosseo, per rispettare il principio di imparzialità nello svolgimento dell'attività di Fundraising, opera ed esplica le proprie funzioni in posizione di neutralità e indifferenza

rispetto agli interessi dei soggetti nei cui confronti opera.

4.5.5 La scelta operata dal PArCo dei soggetti con cui stipulare rapporti commerciali, giuridici e sociali è effettuata mediante procedura di selezione, secondo i criteri di imparzialità e neutralità.

4.5.6 Il Parco archeologico del Colosseo, nell'erogare la controprestazione, ove prevista, ai soggetti donatori, è chiamato a far prevalere l'interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del bene culturale rispetto agli interessi personali dei soggetti donanti.

4.6 - Correttezza e diligenza

Il Parco archeologico del Colosseo e i soggetti interlocutori curano i rapporti tra essi intercorrenti in base ai principi di correttezza e diligenza, così come previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, le parti si impegnano a dare esecuzione all'accordo stipulato e ad adempiere esattamente alle prestazioni in esso previste e poste a proprio carico, per tutta la durata del rapporto in essere.

4.7 – Solidarietà

4.7.1 Pur avendo come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione delle aree e dei monumenti posti sotto la propria diretta gestione, nonché la diffusione della cultura e delle conoscenze ad essi collegate, il PArCo non rimane indifferente dinanzi alle necessità sociali delle persone e della collettività. Per questo, in osservanza di un sentito spirito solidaristico, intende promuovere l'assunzione

della responsabilità comune per la cura reciproca, con azioni concrete che possano donare dignità e aiuto a chi ne ha maggiormente bisogno.

4.7.2 Pertanto, al fine di supportare le organizzazioni che operano nel settore umanitario, sociale e assistenziale, il PArCo, nell'ambito delle attività di Fundraising, può chiedere a ogni suo privato contraente il versamento di un'ulteriore somma o servizi da concordare con il PArCo, sia riguardo al quantum che ai beneficiari, sulla base della tipologia del contratto, da devolvere a enti, associazioni o fondazioni non aventi scopo di lucro per sostenere iniziative "no-profit" e di aiuto verso vari settori che verranno individuati di volta in volta dal PArCo.

4.8 – Proporzionalità

4.8.1 L'accettazione da parte del Parco archeologico del Colosseo di atti di liberalità di qualsiasi natura erogati è subordinata al riconoscimento della loro rispondenza alla Mission dell'ente PArCo, purché tali elargizioni siano proporzionali e conformi all'intenzione e volontà di sostenere l'attività di cura, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale del PArCo. Nello svolgere attività di Fundraising, il PArCo garantisce una cooperazione con i soggetti che elargiscono fondi o prestazioni d'opera e/o servizi, idonea a soddisfare sia gli interessi dei destinatari che la Mission del PArCo.

4.8.2 Il riconoscimento di incentivi fiscali in favore di coloro che concedono fondi o prestazioni

d'opera per l'attività di Fundraising ed il carattere di liberalità delle concessioni stesse solleva il Parco archeologico del Colosseo da eventuali alterazioni rispetto alle condizioni originali della raccolta, purché siano funzionali al raggiungimento della Mission.

4.8.3 Il Parco archeologico del Colosseo si impegna a corrispondere ai destinatari, ove previsto, controprestazioni ragionevoli e proporzionali alle prestazioni di opera e/o servizi e/o di altre tipologie offerte dai destinatari stessi nell'attività di Fundraising.

4.8.4 Il PArCo accetta fondi, prestazioni d'opera e servizi offerti da soggetti privati e pubblici, purché le finalità di lucro soggettive di coloro che l'effettuino non producano un guadagno o vantaggio sproporzionato rispetto all'entità della prestazione ricevuta.

4.8.5 La corresponsione ai destinatari di provvigioni di qualsiasi natura o di commissioni da parte del PArCo deve essere preventivamente approvata dal Direttore e/o comunque dal Referente Responsabile dagli organi a ciò preposti.

4.9 - Lotta alla corruzione e conflitto d'interesse

4.9.1 Nello svolgimento delle attività di Fundraising, siano esse dirette e/o connesse, per il PArCo è doveroso operare nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di conflitto di interesse.

4.9.2 Ogni decisione attinente a

tali attività deve, quindi, essere adottata nell'esclusivo interesse del PArCo stesso e per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici e deve essere fondata su valutazioni oggettive e comprovabili, senza essere influenzata dall'aspettativa di benefici personali, diretti o indiretti.

4.9.3 Ciascun soggetto coinvolto nelle suddette attività deve impegnarsi a mettere in atto tutte le misure necessarie a evitare i richiamati fenomeni corruttivi ed è tenuto a svolgere la propria opera avendo riguardo ai valori e alla Mission del PArCo.

4.9.4 Pertanto, è vietato versare o accettare somme di denaro o altre utilità, accettare doni, se non di minima entità o simbolici, o favori a terzi o da parte di terzi, allo scopo di procurare o ricevere vantaggi diretti o indiretti, e deve essere assolutamente evitata qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra attività economiche personali e familiari e mansioni ricoperte per il PArCo che possa intaccare l'indipendenza di giudizio e di scelta.

4.9.5 Tutte le situazioni, siano esse reali o anche solo potenziali, che possono configurare una delle ipotesi di corruzione o di conflitto d'interesse devono essere comunicate tempestivamente al Direttore e/o comunque al Referente responsabile del rispetto del presente Codice.

4.10 – Onorabilità

4.10.1 Il Parco archeologico del Colosseo, per salvaguardare la propria immagine s'impegna a tenere un

comportamento improntato al rispetto dei principi di integrità morale, onestà e correttezza nel perseguimento della propria Mission richiedendo a tutti i soggetti contraenti, interni o esterni al PArCo, di conformarsi al rispetto di tali principi.

4.10.2 Il PArCo condanna fermamente e combatte, con tutti gli strumenti a propria disposizione, qualsiasi forma di criminalità organizzata, e richiede l'assoluto rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di anticorruzione.

Il PArCo si impegna a non intrattenere consapevolmente, direttamente ed indirettamente, rapporti di qualsiasi natura con soggetti che violino i requisiti di onorabilità, professionalità e rispettabilità precedentemente individuati ed a non stipulare negozi giuridici illeciti o contrari a norme imperative ed al buon costume.

4.10.3 Il PArCo, al fine di favorire condotte dirette a perseguire interessi che rispondano ai principi ed ai valori del PArCo, potrà verificare e vagliare la sussistenza delle condizioni di rispettabilità dei propri contraenti, sia in fase precontrattuale sia in quella contrattuale che in fase di esecuzione del contratto mediante richiesta delle informazioni necessarie ad appurare integrità morale, affidabilità e legittimità dei soggetti destinatari nel rispetto della normativa generale di contrasto ai fenomeni corruttivi.

4.10.4 Tutti i destinatari del presente Codice che vogliano intrattenere rapporti commerciali con il PArCo per attività di Fundraising devono

obbligatoriamente conformarsi e rispettare tutta la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di anticorruzione che in questa sede si ritiene integralmente richiamata. Coloro che vogliano intrattenere rapporti con il PArCo per attività di Fundraising devono, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti sanciti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011:

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- non essere stati destinatari di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) a una pena superiore a un anno;
- non essere stati destinatari di misure di prevenzione disposte per la sicurezza e per la pubblica moralità o contro la mafia;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione a titolo definitivo (salvo eventuali provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale nel corso del procedimento), adottate all'esito della procedura stabilita dagli articoli da 4 a 9 del Codice Antimafia (art. 67 del D.lgs. 159/2011).
- non essere stati condannati a titolo definitivo, o se non definitivo comunque confermate in sede di Appello, per i delitti di truffa o truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 e 640/bis c.p.), nonché per i delitti di cui all'art. 51, comma

3-bis, c.p.p.

4.10.5 I destinatari sono tenuti al rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia di anticorruzione, delle disposizioni in materia di professionalità e onorabilità, in fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva del rapporto ed in qualunque fase connessa al contratto di Fundraising che sia eventuale, successiva e conseguente all'esecuzione del contratto stesso.

4.10.6 Il PArCo si riserva la possibilità di richiedere ulteriori documenti, atti giuridici, certificazioni (ovvero a titolo esemplificativo autocertificazione ai sensi dell'46 e 47 D.P.R. N. 445/2000) oltre a quelli precedentemente menzionati a tutti i soggetti contraenti, a prescindere dalla natura commerciale o sociale del rapporto instaurato, al fine di assicurare la professionalità e l'onorabilità necessarie per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione di Fundraising.

4.10.7 Tutte le transazioni finanziarie oggetto dell'attività di Fundraising, inclusi i conferimenti da parte dei soggetti contraenti con il PArCo, devono trovare adeguata giustificazione, nonché essere effettuate mediante mezzi di pagamento/conferimento che ne garantiscano la tracciabilità e la lecita provenienza.

4.11 - Efficiamento delle risorse economiche

4.11.1 Il Parco archeologico del Colosseo sostiene la crescita sociale del Paese nel costante

miglioramento della propria attività, adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative volte a consentire il raggiungimento migliore degli obiettivi preposti dall'Ente e l'efficientamento delle risorse raccolte attraverso l'attività di Fundraising.

4.11.2 Il PArCo si impegna a garantire la trasparenza nell'utilizzo dei fondi, delle prestazioni e delle risorse dei donatori provenienti dalla attività di Fundraising.

4.11.3 Il Parco archeologico del Colosseo utilizza le risorse raccolte mediante l'azione di Fundraising nei tempi e secondo le modalità più opportune per il raggiungimento degli obiettivi ed il perseguimento della Mission predeterminati dal seguente Codice Etico, nonché dai singoli contratti stipulati. Le eventuali risorse eccedenti saranno parimenti impiegate per la realizzazione della Mission del PArCo.

Art. 5 - Clausola risolutiva

Il presente Codice dovrà ritenersi parte integrante dell'attività di Fundraising in funzione delle varie tipologie di contratti concluse, questi dovranno prevedere clausole specifiche volte a tutelare il PArCo, qualora la controparte si renda inadempiente rispetto ai doveri sanciti dal presente Codice.

Art. 6 - Applicabilità, efficacia e norma di chiusura

6.1 Il Codice Etico per il Fundraising dovrà essere osservato dalle parti nell'ambito dei rapporti giuridici

all'uopo instaurati a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del PArCo. È fatta salva la possibilità di applicarlo anche ai rapporti già in essere, previo accordo delle parti.

6.2 Il PArCo provvede alla più ampia diffusione e pubblicità del Codice non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, ma anche dandone espressa informativa ai potenziali contraenti, preliminarmente, ed in ogni caso ne verrà allegata una copia alla stipula del contratto.

6.3 L'adesione ai principi etici e alle norme comportamentali sancite dal Codice deve sussistere in ogni momento del rapporto di Fundraising, dalla fase precontrattuale fino al termine dell'esecuzione, nonché in ogni altra fase connessa, successiva e/o conseguente. Il PArCo si impegna, pertanto, a richiedere il rispetto di tali standard etici e comportamentali come previsti dal presente Codice ai propri dipendenti ed alle controparti contrattuali, vigilando affinché la suddetta adesione non si riduca in una formale enunciazione di intenti, ma si traduca in un impegno concreto e funzionale al perseguimento degli obiettivi enunciati dal Codice stesso.

6.4 I contratti di Fundraising stipulati dal PArCo devono essere attentamente e preventivamente vagliati dal Direttore e/o dal Referente responsabile eventualmente nominato sotto il profilo della compatibilità con i principi etici e comportamentali contenuti nel presente Codice. In particolare,

in occasione delle trattative precontrattuali e della successiva stipulazione, il PArCo potrà decidere di non ricevere prestazioni o di non impegnarsi all'esecuzione di controprestazioni che possano in qualsiasi modo pregiudicare o essere in contrasto con gli obiettivi etici e istituzionali fin qui individuati.

6.5 Il PArCo qualora revisioni e/o modifichi tale Codice ne darà pubblicità sul proprio sito e nelle more dell'attuazione delle predette modifiche e/o revisioni del sito provvederà ad informare i destinatari e/o i contraenti a mezzo pec degli aggiornamenti applicati, che si riterranno vigenti per tutti i successivi contratti stipulandi.

Art. 7 – Legge regolatrice e controversie

7.1 Il presente Codice è interamente regolato e interpretato secondo la legge italiana.

7.2 La violazione delle norme etiche potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Le relative controversie ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

